

Sentenza: 9 novembre 2006 n. 364

Materia: impianti di energia eolica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limite violato: art. 117, commi 1, 2 lett. a), e) e s), e 3 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della citata legge regionale; inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al comma 3 del medesimo articolo.

Estensore nota: Elisa Tomao

Lo Stato impugna l'art. 1, primo e terzo comma, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica).

Tali norme, a parere del ricorrente, nel sospendere fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, violerebbero le disposizioni di cui all'art. 117, commi primo e secondo, lett. a), e) e s), e terzo, della Costituzione.

In primo luogo, il Governo deduce come le disposizioni impugnate – impedendo il raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001) – contrastino con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost. Tali norme regionali disegnerebbero infatti un sistema lesivo non soltanto dei “vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117, primo comma, Cost.), ma altresì della sfera di competenza legislativa

esclusiva dello Stato in materia, appunto, di “rapporti internazionali (e...) con l’Unione Europea” (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).

La difesa regionale, sotto tale primo profilo, ritenendo la censura inammissibile per genericità del richiamo operato alle fonti internazionali asseritamente violate, osserva altresì che, nel merito, la questione sarebbe pur sempre infondata, essendo la fonte di energia eolica solo una delle tante individuate dalla normativa sopranazionale e comunitaria in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sotto altro e diverso profilo, il Governo impugna le norme sopra richiamate per contrasto con il secondo comma, lett. e) dell’art. 117, Cost. Le norme regionali, limitando il libero accesso al mercato dell’energia e creando, conseguentemente, uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa, risulterebbero lesive di un’ulteriore sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia, appunto, di “tutela della concorrenza”.

La Regione, per contro, rilevando come tale competenza statale non possa comunque comportare la compressione di competenze regionali in materie non direttamente incidenti, come nel caso di specie, sulla politica macro-economica, ritiene infondata anche questa seconda presunta violazione.

Sempre con riguardo al secondo comma dell’art. 117, Cost., lo Stato ritiene infine violato il disposto di cui alla lett. s), essendo la produzione di energia da fonti rinnovabili un’esigenza finalizzata alla salvaguardia e “tutela dell’ambiente”. Materia, anche quest’ultima, rimessa alla competenza statale.

Sotto tale profilo, la difesa regionale, richiamandosi alla stessa giurisprudenza costituzionale e all’asserita natura “trasversale”, da parte di questa, della materia “tutela dell’ambiente”, ritiene le norme regionali impugnate non lesive del disposto costituzionale sopra richiamato. Queste, infatti, coinvolgerebbero la salvaguardia ambientale solo trasversalmente, essendo prioritariamente connesse ad altre materie di competenza regionale, nell’ambito delle quali, quindi, le Regioni manterrebbero il potere di porre in essere gli opportuni interventi normativi.

Il ricorrente, in ultima analisi, ritiene violato il disposto di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, il principio fondamentale fissato dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). Tale principio, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” – materia rimessa alla potestà legislativa delle Regioni, “salvo (appunto) che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” – fissa infatti in centottanta giorni il termine entro il quale

dev'essere rilasciata l'autorizzazione regionale per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La Regione Puglia, precisando che la legge regionale si limita, "in via transitoria e solo per gli impianti eolici", a disporre una moratoria per una delle fasi del procedimento di rilascio dell'autorizzazione regionale, ritiene infondata anche tale ultima questione di legittimità costituzionale.

Essa evidenzia, infine, altre norme del decreto legislativo n. 387 del 2003 che, nell'attribuire alle Regioni il compito di indicare i siti ove installare gli impianti eolici, ammettono la possibilità che tale individuazione comporti il superamento del termine fissato dal legislatore statale. In tal senso, la difesa regionale ritiene altresì da escludersi l'identificazione del termine indicato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del 2003 quale principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

La Corte Costituzionale, in primo luogo, dichiara l'inammissibilità, per assoluta genericità del ricorso, delle censure relative al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale impugnata.

Tale comma, precisa infatti la Corte, disciplina un'apposita procedura autorizzativa per gli impianti eolici di "piccola taglia", impianti che, per espresso richiamo di cui al primo comma dello stesso articolo, sono esclusi dalla sospensione del procedimento autorizzatorio impugnato dal ricorrente.

Con riguardo, invece, al disposto di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale, la Corte giudica fondata la questione.

Risultando, infatti, la disposizione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 "ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità", la Corte ritiene doversi qualificare il termine indicato nella disposizione medesima quale principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

In tal senso, conclude la Corte, il primo comma di cui all'art. 1 della legge regionale impugnata, risulta in contrasto con il suddetto principio – nonché, conseguentemente, con il disposto di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. – poiché, in attesa dell'approvazione del piano energetico ambientale regionale, le norme regionali in questione dispongono una sospensione superiore al termine fissato dal legislatore statale in materia.

Restano infine assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.